



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2243 del 21/12/2022

**OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI VIALE MONTE KOSICA 136 MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 2° STRALCIO CORPO LABORATORI CIG 8781194686 CUP G99F18000490001.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE CAT. OG1 IMPRESA GEMMALPE SRL..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 835 del 11/06/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.540.312,16 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 e come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L.n. 108/2021 , e con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/07/2021 al **R.T.I. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (CO. PRO.L.A) (mandataria)** con sede in Senigallia (AN) via F.lli Bandiera 28 C.F. e P. IVA 0251399042 **in associazione con CIEFFE di Camillo Francesco & C. SAS (mandante) con sede in Anioia (RC) via Provinciale C.F./P.IVA 01196850802** per un importo contrattuale netto di € 1.268.700,75 di cui € 1.201.335,50 per lavori e € 67.365,25 per oneri di sicurezza.

Il Consorzio aveva inizialmente designato quale consorziata esecutrice ESPERIA HOSTELS SRLS poi sostituita da VENEZIA COSTRUZIONI con sede in Bari via M. Amoruso 5 C.F./P.IVA 00465880771 come da determinazione n.308 del 02/03/2022 e, successivamente, come da comunicazione prot. 30102 del 21/08/2022 da B21 FACILITY MANAGEMENT SOC. COOP. con sede in Bari via Santa Caterina 5/A C.F./P.IVA 00465880771.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 22/12/2021 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è stato stipulato in data 16/05/2022 rep n. 29071 di pari data.

Con comunicazione pec prot. 37948 del 04/11/2022, il consorzio CO.PRO.L.A ha notificato alla Provincia di Modena il contratto d'affitto di ramo d'azienda a mezzo atto notarile redatto a cura della Dott.ssa Marta Menghini in data 09/08/2022 rep. 461 racc. 279 iscritto nel registro delle imprese delle Marche in data 23/08/2022; in base a tale scrittura il consorzio CO.PRO.LA ha affittato al Consorzio EDIL.ART con sede in Senigallia (AN) via Bovio 1 C.F./P.IVA 02923150425 gli appalti pendenti elencati nell'allegato D al predetto atto, tra i quali risulta compreso il contratto e cantiere di cui all'oggetto. Terminati i controlli di legge sul suddetto cessionario, è stata assunta la determinazione n.2109 del 06/12/2022 di presa d'atto del subentro di EDIL ART al consorzio CO.PRO.LA a seguito di affitto di ramo d'azienda.

In data 15/12/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 43159 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **Consorzio EDIL ART mandataria del raggruppamento** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di sistema di rinforzo strutturale assimilabili alla

categoria OS21 ma rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa **GEMMALPE SRL** con sede in Modena viale Malipiero 23 Cod. Fisc. e P.IVA 02193120363 per un importo di € 45.725,24 I.V.A. esclusa, di cui € 1.758,66 per oneri relativi alla sicurezza.

Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena, che l'impresa subappaltatrice risulta iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma n. 91/2012 per il settore "Demolizione edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n. 71571 del 25/8/2022 valido fino al 24/08/2023.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

- contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;

- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che, altrimenti, al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore in quanto piccola media impresa come previsto dal comunicato del presidente ANAC 25/11/2020 si dà atto che:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è stata sottoscritta dalla ditta appaltatrice e da quella subappaltatrice;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penali pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dai D.D.L.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e n. 77/21 convertito in L.n. 108/2021 e dalla lettera invito, il subappalto nella categoria prevalente non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 634.350,38; pertanto con il presente subappalto di € 45.725,24 e a seguito del precedente subappalto già autorizzato, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 438.725,14.

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria in quanto in possesso di attestazione SOA in categoria OS21, alla quale le lavorazioni in subappalto possono essere ricondotte.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa EDIL.ART con sede in Senigallia (AN) via Bovio 1 C.F./P.IVA 02923150425 **mandataria del raggruppamento** a subappaltare all'impresa **GEMMALPE SRL con sede in Modena viale Malipiero 23 Cod. Fisc. e P.IVA 02193120363 di sistema di rinforzo strutturale assimilabili alla categoria OS21 ma rientranti nella categoria prevalente OG1** per un importo di € 45.725,24 I.V.A. esclusa di cui € 1.758,66 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_32983689 del 05/10/2022 valido fino al 02/02/2023;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica (OS21 cl. III) e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16;
- 4) di dare atto che, come specificato in premessa, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 5) di dare atto che la ditta subappaltatrice GEMMALPE SRL risulta iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma n. 91/2012 per il settore "Demolizione edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n. 71571 del 25/8/2022 valido fino al 24/08/2023;
- 6) di dare atto che il codice CIG è 8781194686 e il codice C.U.P. è G99F18000490001;
- 7) di dare atto che- detratto il presente subappalto - residuano € 438.725,14 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 8)di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice EDILART alla Ditta subappaltatrice GEMMALPE SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 9)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
- 10)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F 855 rif arch.419.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)